



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1601

REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI
DEL SIG. MICHELE TINTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 94 del 12 novembre 2009, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Michele Tinti, nato a Fano (PU), il 14 novembre 1955;

VISTA la delibera OCF n. 1489 adottata il 15 ottobre 2020 nei confronti del Sig. Michele Tinti, con la quale il sopracitato consulente finanziario è stato sospeso, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per aver assunto la qualità d'imputato nel procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che in data 12 febbraio 2021 (prot. n. 0009769), il Sig. Tinti ha trasmesso all'Organismo la *[omissis]*, emessa dal Tribunale di *[omissis]* in data *[omissis]*, in ordine al citato procedimento penale *[omissis]*, con la quale il Tribunale ha dichiarato *[omissis]*;

PREMESSO che la suddetta *[omissis]* risulta corredata dall'attestazione di intervenuta irrevocabilità, a far data dal *[omissis]*;

PREMESSO che, contestualmente alla trasmissione della *[omissis]*, il Sig. Tinti ha presentato formale richiesta all'Organismo di procedere al riesame e all'annullamento della delibera che ha disposto la sospensione cautelare nei suoi confronti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che presupposto per l'irrogazione e il permanere di un provvedimento di sospensione cautelare *ex art. 7-septies*, comma 2, del TUF, è che il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai reati elencati al medesimo art. *7-septies*, comma 2, del TUF;

PREMESSO che, nel caso di specie, il Sig. Tinti ha prodotto copia della *[omissis]* emessa dal Tribunale di *[omissis]* il *[omissis]* con la quale, nei suoi confronti, è stato dichiarato *[omissis]* nell'ambito del medesimo procedimento penale la cui pendenza aveva condotto all'irrogazione, da parte del Comitato di Vigilanza, in data 15 ottobre 2020 di un provvedimento di sospensione cautelare per un periodo di un anno ai sensi dell'art. *7-septies*, comma 2, del TUF;

CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti agli atti del procedimento risulta essere venuta meno la qualità di imputato in capo al Sig. Tinti;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra disposto, che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la revoca della delibera OCF n. 1489 del 15 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la sospensione cautelare del Sig. Michele Tinti, dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno;

DELIBERA

la revoca della delibera OCF n. 1489 del 15 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la sospensione cautelare per un periodo di un anno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, ai sensi dell'art. *7-septies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti del Sig. Michele Tinti.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti